

ALLEGATO B

AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA

Progetto:

**“RISAGOMATURA FINALE E RECUPERO AMBIENTALE
DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA
IN LOCALITÀ VESPIA”**

Comune: **CASTELLAMONTE**

Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12

*Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 ed artt. 23 e 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Proponente: AGRIGARDEN AMBIENTE S.R.L.



ATTO N. DD 4954

DEL 18/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE SISTEMI NATURALI**

OGGETTO: Prat. n. 4/2020-V.I. - Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. - Giudizio d'Incidenza relativo al progetto di "Risgomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi", sita in località Vespia, nel Comune di Castellamonte - AGRIGARDEN AMBIENTE S.r.l. - ZSC IT1110047 "Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d'Ivrea)" e ZSC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives".

Premesso che:

- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento;
- la Direttiva n. 92/43/CEE Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche prevede - allo scopo di salvaguardare la biodiversità -, la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000". Quest'ultima, formata dai Siti in cui si trovano tipi di habitat naturali ed habitat delle specie elencati negli Allegati I e II alla Direttiva stessa, garantisce il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale;
- la Rete "Natura 2000" comprende anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva 2009/147/CE ("Uccelli");
- qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, diventa oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul Sito stesso, tenendo conto dei relativi obiettivi di conservazione;



Città metropolitana di Torino

- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/7/2016 sono state designate 21 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Alpina e 6 ZSC della Regione Biogeografica Continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
- con la D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 si è provveduto all'aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte, approvati con D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 ed è stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”;
- nei casi in cui la VIA non debba essere effettuata, la gestione della procedura di Valutazione d'Incidenza è svolta dal Settore Aree Naturali e Biodiversità della Regione Piemonte, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, a seconda delle condizioni definite dai Piani di Gestione o dai Piani aventi tali funzioni, ovvero valutate dal Settore di cui sopra;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-13220 del 8/2/2010, la Regione Piemonte delegava alla Città Metropolitana di Torino la gestione della ZSC IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives”, a partire dal 1° gennaio 2014;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-6915 del 25/05/2018, la Regione Piemonte delegava alla Città Metropolitana di Torino la gestione della ZSC IT1110047 “Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d'Ivrea)”;
- la Circolare della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, prot. n. 13.180.30 GESTR 36/2017A/2019, impartiva nuove indicazioni procedurali inerenti la procedura di Valutazione d'Incidenza in Piemonte;
- spetta alla Direzione scrivente, in qualità di Ente gestore delle ZSC IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives” e ZSC IT1110047 “Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d'Ivrea)” esprimere il Giudizio di Valutazione d'Incidenza, così come prevede l'art. 43, della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 avente ad oggetto “L.R. 19/09 - Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità -, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, sono state approvate le Misure di Conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-3013 del 7/3/2016, avente ad oggetto “L.R 19/90. Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Art. 40. Misure di Conservazione per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, sono state approvate le Misure di Conservazione Sito Specifiche per la tutela della ZSC IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives”;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-3572 del 4/7/2016 avente ad oggetto “Misure di Conservazione Sito Specifiche della ZSC IT1110047 “Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d'Ivrea)””, sono state approvate le Misure di Conservazione Sito Specifiche per la tutela della ZSC IT1110047



Città metropolitana di Torino

“Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d’Ivrea)”;

- con Decreto n. 11-165/2018 del 19/01/2018, è stato adottato dalla Città Metropolitana di Torino il Piano di Gestione del Parco Naturale/ZSC IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives”;
- con Determina di Giunta Regionale n. 53-7314 del 30/07/2018 è stato approvato il Piano di Gestione della ZSC IT1110047 “Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d’Ivrea)”;
- con nota prot. n. 92370/TA0-O4 del 31/10/2019 della Direzione Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale veniva comunicato quanto segue:
in data 16/10/2019 il proponente Agrigarden Ambiente s.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'avvio della fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto “Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Vespia” in Comune di Castellamanonte. Contestualmente, la Società ha presentato per il medesimo progetto domanda per il rilascio dell’AIA (art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). L’istruttoria tecnico-amministrativa delle procedure è coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all’art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sulla base di quanto dichiarato dal proponente ed in base alla documentazione agli atti la procedura interdisciplinare dovrà comprendere e coordinare i necessari titoli abilitativi per la realizzazione ed esercizio dell’opera;
- con nota n. 102757 del 2/12/2019 la Direzione scrivente rispondeva alla nota prot. n. 92370/TA0-O4 del 31/10/2019 che il progetto di che trattasi debba essere sottoposto alla procedura per l’espressione del Giudizio di Valutazione d’Incidenza, ex art. 5 del D.P.R. 357/97 ed ex art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i., mediante endoprocedimento nell’ambito della Conferenza di Servizi relativa alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), in quanto le opere da realizzare potrebbero avere ripercussioni sugli habitat dei Siti della Rete Natura 2000 tutelati e gestiti dalla Città Metropolitana di Torino e, nel caso di specie, della ZSC IT1110047 “Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d’Ivrea)” e della ZSC IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives”, chiedendo al soggetto istante di presentare idonea documentazione per il procedimento di Valutazione d’incidenza;
- con PEC del 3/1/2020, prot. n. 2-20-C la Società Agrigarden Ambiente S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa sopra richiesta e presa in carico dalla Direzione Sistemi Naturali in data 7/1/2020;
- con nota n. 23221/2020 del 20/03/2020 la Direzione scrivente, dopo l’esame della documentazione tecnica in merito al progetto già agli atti e di propria competenza, comunicava quanto segue:
ai sensi della Legge 29 giugno 2009, n. 19, è necessario procedere con la Valutazione d’Incidenza appropriata, pertanto, è necessario integrare la pratica con la documentazione prevista dall’allegato “G” del D.P.R. 357/97, così come specificato anche dalle “Linee guida nazionali per la Valutazione d’Incidenza – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi n. 3 e 4” – pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 28/12/2019, n. 303;
- con nota del 22/9/2020, prot. n. 64582/TA0-O4, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale ha convocato per il giorno 3/11/2020 (successivamente differita per il giorno 25/11/2020) la Conferenza di



Città metropolitana di Torino

Servizi decisoria ex art. 27 bis, comma 7, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comunicando che la Soc. Agrigarden Ambiente S.r.l. ha presentato in data 16/9/2020 tutte le integrazioni richieste;

- con la documentazione denominata “Valutazione di Incidenza appropriata”, la Soc. Agrigarden Ambiente S.r.l. in data 16/9/2020 ha presentato le integrazioni richieste dalla Direzione Sistemi Naturali con nota n. 23221/2020, del 20/03/2020;
- il progetto in esame prevede che siano condotti diversi monitoraggi ambientali con lo scopo di verificare che le attività che vengono svolte nel sito non creino situazioni di contaminazione nell’ambiente esterno. Le risultanze verranno periodicamente trasmesse agli Enti di controllo. I monitoraggi – che vengono condotti sia in fase operativa, che in fase post-operativa (ad esaurimento e copertura della discarica) - interessano le matrici ambientali e saranno condotti sulle componenti ambientali di acqua e aria;
- i lavori inerenti il progetto di che trattasi vengono eseguiti a circa 500 mt di distanza dalla ZSC IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives” e circa 2300 mt dalla ZSC IT1110047 “Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d’Ivrea)”;
- da un’esame documentazione presentata e sopra descritta, si ritiene che l’intervento, così come descritto, non possa incidere su specie ed habitat caratteristici dei Siti della Rete Natura 2000 ZSC IT1110013 “Monti Pelati e Torre Cives” e ZSC IT1110047 “Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d’Ivrea)”;
- ai sensi del Regolamento degli Uffici e delle Direzioni della Città Metropolitana di Torino, le funzioni amministrative concernenti il procedimento di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 43 e 44 della L.R. 19/09 sui Siti della Rete Natura 2000 sono attribuite alla Direzione Sistemi Naturali;
- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L.R. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 56/2014 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- la Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità" e s.m.i., e in particolare l'art. 43 ai sensi del quale viene espresso il presente parere;



Città metropolitana di Torino

- l'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i, per il progetto inerente la "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi", da realizzare nel Comune di Castellamonte in località Vespia, presentato dalla Società Agrigarden Ambiente S.r.l. - nell'ambito della procedura interdisciplinare di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i -, e a circa 500 mt di distanza dalla ZSC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives" e circa 2300 mt dalla ZSC IT1110047 "Scarmagno – Torre C.se (Morena destra d'Ivrea)" di esprimere **Giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza con la seguente prescrizione:**

* dovranno essere trasmessi, alla Direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Ente gestore dei Siti della Rete Natura 2000 limitrofi alla discarica per rifiuti non pericolosi – i monitoraggi che verranno condotti sia in fase operativa, che in fase post-operativa e che interessano le matrici ambientali nello specifico per le componenti ambientali di acqua e aria;

2. ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 19/2009, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali;
3. si trasmette il presente provvedimento alla Direzione Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale;

La responsabilità civile e penale - per eventuali opere ed interventi realizzati senza la prescritta autorizzazione del Gestore dell'Area protetta - sarà a carico della Soc. Agrigarden Ambiente S.r.l., in qualità di proprietaria e soggetto gestore della discarica per rifiuti non pericolosi di che trattasi, sita in località Vespia nel Comune di Castellamonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.



cmto- Rep. DD 18/11/2020.0004954.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Gabriele Bovo Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino



IL DIRIGENTE (DIREZIONE SISTEMI NATURALI)
Firmato digitalmente da Gabriele Bovo



REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA
COMUNE DI CASTELLAMONTE
UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA
N. 5/2020 del 22/04/2020

Prat. n. 2020/4
n. prot. arrivo 16027/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E S.M.I.

COMUNE : CASTELLAMONTE

RICHIEDENTE: AGRIGARDEN AMBIENTE S.R.L., SEDE VIA MASSENA N. 44, 10100 TORINO (TO)

UBICAZIONE: LOCALITA' VESPIA , IN MAPPA AL

INTERVENTO: RISAGOMATURA FINALE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. PROGETTO DEFINITIVO E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN VIRTÙ DI DELEGA DELLA L.R. N. 32/08 DEL 01/12/2008 ART. 3 COMMA 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Considerato che il presente procedimento è stato attivato da CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, Dipartimento Ambientale e Vigilanza Ambientale, Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, quale Istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la **fase di valutazione** (art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e per il **rilascio dell'AIA** (art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in merito al progetto: "*Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Vespia*", proposto dalla Soc. Agrigarden Ambiente s.r.l.

Dato atto che la suddetta CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, con nota del 31.10.2019, prot. n. 00092370, acquisita in data 04.11.2019, prot. n. 0016880 richiedeva al Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte di comunicare, ai sensi della L.R. 32/2008, quale fosse l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, richiamati l'art. 142 e 146 del D.Lgs. 42/04 e l'art. 3 della L.R. 32/08 e ll.mm.ii.;

Atteso che alla data odierna non risultano pervenute comunicazioni in merito alla competenza del rilascio da parte del Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che l'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 delega ai Comuni che si avvalgono, per le valutazioni delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni Locali per il Paesaggio, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i casi non elencati dal comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto che il Comune di Castellamonte, con deliberazione della G.C. n. 84 del 29/04/2009 ha istituito la Commissione Locale del Paesaggio;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 125 del 21/09/2017 è stata rinominata la Commissione Locale del Paesaggio a seguito della nomina dei componenti della Giunta Comunale;

Dato atto che il Comune di Castellamonte rientra nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, come da determinazione n° 443 del 13.10.2017 della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

Vista l'istanza in data 17/10/2019, prot.n. 16027/2019 presentata dal Dott. Fabrizio ZANDONATTI, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. AGRIGARDEN AMBIENTE S.R.L., con sede in VIA MASSENA n. 44 - TORINO, **in qualità di avente titolo, diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04 per: "RISAGOMATURA FINALE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. PROGETTO DEFINITIVO E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE. in LOCALITÀ VESPIA,** in mappa al F. 17 della Sezione Censuaria di Campo Canavese ed il F.23 della Sezione Censuaria di Muriaglio;

Considerato che l'intervento proposto non rientra tra quelli esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017 e la documentazione allegata al progetto risulta adeguata e conforme a quanto previsto dall'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005, tra Regione Piemonte e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in data 27 giugno 2007;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione:

- all'art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti entro la fascia di ml. 150 dal Torrente Malesina;
- all'art. 142, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti in territori coperti da foreste e da boschi;

Considerato che la Commissione Locale del Paesaggio, nella seduta del 16.03.2020, ha espresso parere FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in sub-delega relativamente alla presente istanza, a CONDIZIONE che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *“tenuto conto che negli elaborati grafici e relazioni allegati al progetto non sono evidenziati, né presi in considerazione gli elementi di mitigazione dell'impatto paesaggistico nella porzione sud-ovest, ove hanno ubicazione gli immobili ed impianti a servizio della discarica, si richiede che gli stessi vengano affrontati ed analizzati sotto l'aspetto paesaggistico all'interno del procedimento denominato “Discarica per rifiuti non pericolosi, Località Vespia, Comune di Castellamonte. Provvedimento di AIA n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 e smi. Ordinanza n. 98 del 20/10/2017 del Comune di Castellamonte e Sentenza TAR n. 29/2019.” Oggetto della Conferenza dei Servizi del 03.10.2019.*
- *che siano puntualmente rispettate le fasi di recupero ambientale descritte nelle relazioni.”.*

Dato atto che in data 16.03.2020, con protocollo n. 4517 è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, istanza di autorizzazione con i relativi allegati e proposta di provvedimento favorevole con prescrizioni (prescritta dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Dato atto altresì che con medesima comunicazione prot. n. 5417/2020 si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza in data 16.03.2020 e che, entro il termine di 45 giorni, con nota in data 20.03.2020, protocollo n. 5173, acquisita in data 23.03.2020, prot. n. 4744, il Soprintendente ha emesso il vincolante parere di cui all'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 esprimendo *“parere favorevole altresì all'intervento proposto, rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione locale del Paesaggio.*

Per quanto concerne la tutela archeologica si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori alle seguenti condizioni:

venga inviata, preliminarmente e con congruo anticipo, una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori per consentire all'Ufficio scrivente di programmare una serie di controlli in corso d'opera da parte del funzionario di zona;

si ricordano infine le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante i lavori si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.vo 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti.”

DECRETA

1. di esprimere , ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., autorizzazione favorevole con prescrizioni relativamente all'istanza presentata da :

dal Dott. Fabrizio ZANDONATTI, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. AGRIGARDEN AMBIENTE S.R.L., con sede in VIA MASSENA n. 44 - TORINO, e **i avente titolo, diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/04 per: “RISAGOMATURA FINALE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. PROGETTO DEFINITIVO E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE. in LOCALITÀ VESPIA**, in mappa al F. 17 della Sezione Censuaria di Campo Canavese ed il F.23 della Sezione Censuaria di Muriaglio, come da progetto presentato, con le seguenti prescrizioni espresse dalla CLP e dalla Soprintendenza:

- *“tenuto conto che negli elaborati grafici e relazioni allegati al progetto non sono evidenziati, né presi in considerazione gli elementi di mitigazione dell'impatto paesaggistico nella porzione sud-ovest, ove hanno ubicazione gli immobili ed impianti a servizio della discarica, si richiede che gli stessi vengano affrontati ed analizzati sotto l'aspetto paesaggistico all'interno del procedimento denominato “Discarica per rifiuti non pericolosi, Località Vespia, Comune di Castellamonte. Provvedimento di AIA n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 e smi. Ordinanza n. 98 del 20/10/2017 del Comune di Castellamonte e Sentenza TAR n. 29/2019.” Oggetto della Conferenza dei Servizi del 03.10.2019.*

- *che siano puntualmente rispettate le fasi di recupero ambientale descritte nelle relazioni.”.*

“Per quanto concerne la tutela archeologica si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori alle seguenti condizioni:

venga inviata, preliminarmente e con congruo anticipo, una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori per consentire all'Ufficio scrivente di programmare una serie di controlli in corso d'opera da parte del funzionario di zona;

si ricordano infine le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante i lavori si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.vo 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti.”

2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, al richiedente;
3. Di dare atto che:
 - Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
 - Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D:Lgs 42/2004 e s.m.i “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
 - Ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
4. Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Regione Piemonte secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Castellamonte, lì 22/04/2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. OSSOLA Gianluca)
Sottoscritto con firma digitale

Gli allegati sono disponibili per la visione, presso l'Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, in orario di apertura al pubblico, ovvero consultabili ai seguenti link:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati/val323>
<https://www.comune.castellamonte.to.it/it-it/servizi/salvaguardare-l-ambiente-i/sistema-di-gestione-ambientale-sga-730-141-1-15ceb0c54ded7deb943e8d6b664f95cc>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione - Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale inerente il progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – Codice VAL 323/2019"
Proponente: Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014)

Considerato che:

- con nota prot. n° 92370/TA0-O4 in data 31/10/2019, pervenuta in data 04/11/2019, protocollo in ingresso n° 50079/DA1813A, il Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha comunicato che la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014) ha presentato istanza per l'avvio della fase di Valutazione della procedura di VIA e per il contestuale rilascio dell'AIA relativamente al Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia" in comune di Castellamonte.;
 - con nota prot. n° 5281/TA0-O4 in data 21/01/2020, pervenuta in data 22/01/2020, protocollo in ingresso n° 2800/DA1813B, il Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA ha indetto una Conferenza di Servizi in modalità sincrona ed in forma simultanea per il giorno 04/03/2020;
 - con nota prot. n° 16043/TA0-O4 in data 25/02/2020, pervenuta in data 26/02/2020, protocollo in ingresso n° 9274/DA1813B, il Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, a seguito dell'Ordinanza contingibile ed urgente n° 1 in data 23/02/2020 del Ministero della Salute recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19" ha annullato la Conferenza di Servizi prevista per il giorno 04/03/2020, ed ha indetto una nuova Conferenza di Servizi in modalità asincrona ed in forma semplificata, fissando nel giorno 17/03/2020 il termine per richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata;
 - con nota prot. n° 14319/DA1813B in data 19/03/2020 è stato comunicato al Servizio Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino che:
- per quanto concerne l'applicazione del R.D. n° 523/1904, sotto il profilo idraulico risultano essere state rilasciate n. 2 autorizzazioni idrauliche (n. 4456 assentita con DD n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.) e n. 4810 assentita con DD 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l.) per la posa di n. 2 tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di

regimazione delle acque meteoriche della discarica.

- per quanto concerne l'applicazione della L.r. n° n. 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, per gli aspetti geologici e geotecnici si rimandava al parere preliminare espresso dal Settore Geologico regionale in data 17/03/2020, prot. n° 12758/DA1819C ed particolare alla richiesta di approfondimenti ed integrazioni progettuali da questo ritenute necessarie;
- per quanto concerneva gli aspetti forestali e vegetazionali era stato rileva che la superficie interessata dall'ampliamento della discarica risultava essere di modesta entità (3.794 m²) e risultava solo parzialmente occupata da vegetazione arborea, che non si rilevava comunque la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico che forestale e che l'asportazione della copertura forestale avrebbe interessato un numero limitato di soggetti, su una superficie molto limitata che la Relazione Paesaggistica e lo Studio di impatto ambientale SIA 3 quantificavano in circa 50 m²;
- la documentazione presentata non soddisfaceva quanto previsto dalla D.D. n° 368 del 07/02/2018 con la quale viene definita la documentazione che deve essere allegata all'istanza e che pertanto risultava necessario integrare tale documentazione con gli elaborati previsti al punto 1 dell'allegato A alla richiamata Determinazione;
 - con nota prot. n° 64582/TA0-O4 in data 22/09/2020, pervenuta in data 24/09/2020 protocollo in ingresso n° 45254/DA1813B, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino , ha indetto una nuova Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 03/11/2020 in modalità di video telematica;
 - con nota prot. n°76637/TA0-O4 in data 28/10/2020, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha annullato la Conferenza di Servizi prevista per il giorno 03/11/2020, ed ha indetto la prima Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 25/11/2020 in modalità video telematica;
 - con la D.D. n° 4991/TA1 del 19/11/2020 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino è stata confermata la validità del provvedimento AIA rilasciato con la D.D. n° 105-19165 l 29/06/2015;
 - con la D.D. n° 4954 del 18/11/2020 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino è stato espresso giudizio positivo di Valutazione di Incidenza;
 - con nota prot. n° 383/TA0 in data 04/01/2021, prevenuta in data 05/01/2021 protocollo in ingresso n° 376/DA1813B, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 25/11/2020 ed ha espresso la necessità di acquisire ulteriori precisazioni alle integrazioni trasmesse dalla ditta proponente così come dettagliate nello stesso verbale;
 - con nota prot. n° 16131/TA0-O4 in data 10/02/2021, prevenuta in data 13/02/2021 protocollo in ingresso n° 7354/DA1813B, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha convocato la riunione della seconda Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 09/03/2021 in modalità di video-conferenza;
 - con nota prot. n° 22802/TA0-O4 in data 25/02/2021 il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha sospeso la procedura di valutazione ed ha rinviato la seconda Conferenza di Servizi decisoria prevista per il giorno 09/03/2021 a data da destinarsi;

Visto il verbale istruttorio in data 17/05/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, di prendere parte all'istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l. per la pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.r. n° 40/1998 e per il contestuale rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) secondo quanto previsto dall'art. 29 quater del D.L.gs. n° 152/2006 relativamente al Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia" - POS. VAL 323/2019;

Considerato che il Funzionario incaricato, richiamati, per gli aspetti di competenza, i contributi espressi nelle richiamate Conferenze di Servizi, agli atti della procedura di VIA, ha in particolare evidenziato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come

modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- le superfici interessate dall'intervento:

- non ricadono all'interno di popolamenti da seme;
- ricadono in area limitrofa al Sito Natura 2000 ZSC IT1110047 "Scarmagno- Torre Canavese (Morena destra d'Ivrea)" ed al sito Natura 2000 ZSC IT1110013 "Monti Pelati e Torre Cives"

- il progetto prevede:

- riprofilatura delle scarpate degli argini di contenimento presenti sui lati sud ed est, al fine di raccordare la quota sommatiale a fine esercizio con il piano campagna;
- estensione della impermeabilizzazione alle scarpate degli argini di sconfinamento esistenti sui lati sud ed est, per una superficie pari ad ulteriori 3.660 m²;
- realizzazione di opere in terra rinforzata sui lati nord ed ovest al fine di ridurre la pendenza delle scarpate di sconfinamento esistenti;
- abbancamento di ulteriori 125.000 m³ di rifiuti in elevazione rispetto a quanto già autorizzato;
- realizzazione delle operazioni di capping e recupero ambientale, che saranno effettuate nel corso di esercizio e completamento della copertura sommatiale con riporto di terra agraria alla chiusura dell'esercizio;

- le opere previste non comportano nuove opere idrauliche interferenti con il torrente Malesina e non sono introdotte modifiche a quanto precedentemente autorizzato secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904 per la posa di due tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di regimazione delle acque meteoriche della discarica, con la D.D. n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.), Fascicolo AT_4456 e con la D.D. 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l., Fascicolo AT_4810;

- la superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 39.978 m², di cui 352 m² boscata, interamente ricadente su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, e prevede movimenti di terra pari a circa 2.965 m³ in scavo e di circa 2.359 m³, additivata con cemento, in riporto per le operazioni di riprofilatura e risagomatura dei rilevati. L'eccedenza verrà additivata con cemento, e sarà utilizzata per la realizzazione degli argini situati a tergo delle terre rinforzate;

- la superficie boscata interferita è costituita da copertura arborea discontinua, caratterizzata dalla presenza prevalente di robinia, per lo più allo stadio di perticaia, a cui si accompagnano esemplari di Betulla, Pino strombo e Quercia rossa;

- la superficie boscata soggetta a trasformazione risulta di limitata entità, inferiore a 500 m²; e l'intervento comporterà la asportazione di un numero ridotto di esemplari arborei;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero molto limitato di soggetti;

- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso il recupero a verde di una superficie pari a 1.670 m²;

- per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, la trasformazione del suolo non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico, possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.

- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura di 7.995,60 €;

- il richiedente rientra tra i casi di esclusione dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della L.r. n° 45/1989 secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo in quanto l'opera è riconosciuta di interesse pubblico e di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

- l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 7, lettera a), dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 pertanto è esonerato dalla compensazione forestale prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014) con sede in Via Massena, 44

- 10081 Torino (To) alla realizzazione del Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – Codice VAL 323/2019", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con le successive prescrizioni:

- la durata della autorizzazione sia pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004;
- è fatto divieto di introdurre modifiche alle due tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di regimazione delle acque meteoriche della discarica, precedentemente autorizzate secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904 con la D.D. n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.), Fascicolo AT_4456 e con la D.D. 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l., Fascicolo AT_4810;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 58087/DA1819C in data 23/11/2020, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che il progetto di risagomatura finale e recupero ambientale della discarica in esame, così come rappresentato negli elaborati progettuali ed integrativi presentati, possa risultare compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014);

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014) con sede in Via Massena, 44 - 10081 Torino (To) alla realizzazione del Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – POS. VAL 323/2019", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt.50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"; gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 1020014) con sede in Via Massena, 44 - 10081 Torino (To) alla realizzazione del Progetto: "Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Vespia in comune di Castellamonte – Codice VAL 323/2019", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle successive prescrizioni:

a) dovranno essere integralmente rispettate le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 58087/DA1819C in data 23/11/2020, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

b) è fatto divieto di introdurre modifiche alle due tubazioni di scarico nel Torrente Malesina provenienti dall'impianto di regimazione delle acque meteoriche della discarica, precedentemente autorizzate secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904 con la D.D. n. 3129 del 05/12/2011 all'Azienda Servizi e Ambiente (A.S.A.), Fascicolo AT_4456 e con la D.D. 1833 del 28/07/2015 alla soc. Agrigarden Ambiente s.r.l., Fascicolo AT_4810;

2) Il titolare della autorizzazione:

a) è tenuto a costituire la cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura di 7.995,60 € a favore di questo Settore della Regione Piemonte;

b) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto l'opera è riconosciuta di interesse pubblico e di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

c) è esonerato dall'effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 7, lettera a) dello stesso articolo

3) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

4) La presente autorizzazione ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004.

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

6) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

7) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al comune di Castellamonte ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, con cui si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Data (*) **23/11/2020**

Protocollo n. **58087** (*)/A1819C

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR20/73/2020C

() indicati nei metadati Doqui Acta*

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Regionale A18000
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
A1813B - Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
c.a. Dott. For. Gabriele Peterlin

e p.c.:

Spett.le Città Metropolitana di Torino
Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale
c.a. Responsabile del procedimento di VIA
Dott. Stefano Cerminara
c.a. Responsabile del procedimento di AIA

Riferimento Prot. C.M. di Torino n. 076637/2020 del 28/10/2020 (Prot. R.P. Dir A18000 n. 53766/2020 del 30/10/2020) DQ n. 62893/C

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e per il rilascio dell'AIA (art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Progetto: Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Vespia. Comune di Castellamonte; Proponente: Agrigarden Ambiente s.r.l.

Trasmissione contributo di competenza

Il presente contributo è riferito alla documentazione progettuale, datata luglio 2019, così come aggiornata e modificata dalla documentazione integrativa datata agosto 2020 e ottobre 2020, consultabile sul sito web della Città Metropolitana di Torino alla pagina:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati/val323>

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il proprio contributo tecnico di carattere geologico, per quanto riguarda l'autorizzazione ex *L.R. 09/08/1989 n. 45* su richiesta del Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, sulla base di quanto precisato dalla *Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018*.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta è volta alla verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico locale e gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera in oggetto e si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al *D.Lgs n. 81/2008* per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa". In particolare il presente parere non entra nel merito degli aspetti connessi alla tutela delle acque superficiali e profonde nei confronti di possibili fenomeni d'inquinamento prodotti dalla discarica in oggetto.

Analisi degli elaborati integrativi presentati

Dalla documentazione integrativa presentata risulta che le richieste di integrazioni effettuate dal Settore scrivente, con nota prot. n° 13758/DA1819C del 17/03/2020, sono state ottemperate. Segnatamente:

- Nell'elaborato *R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati"* datato agosto 2020, è stato inserito il capitolo "Aggiornamento delle verifiche di stabilità sulla terra rinforzata esistente" dove sono state riportate alcune osservazioni sui parametri geotecnici utilizzati nelle precedenti verifiche presentate ed effettuate nuove verifiche di stabilità, ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, del rilevato di contenimento in terra rinforzata presente nel settore SW e della discarica retrostante, tenendo conto dell'incremento di peso specifico avvenuto nei rifiuti già abbancati e dell'eventuale incremento del livello di percolato, ipotizzando un battente continuo fino all'altezza del ciglio superiore della terra rinforzata.
- E' stato effettuato un rilievo topografico delle scarpate poste a valle dei due rilevati che delimitano a nord e ad ovest la discarica e aggiornate le planimetrie e le sezioni di stato attuale e di progetto; in corrispondenza della scarpata occidentale, per difficoltà logistiche, il rilievo topografico ha interessato solo una porzione della stessa.
- E' stato caratterizzato, dal punto di vista geotecnico, il terreno con cui sono stati realizzati i due rilevati, che delimitano a nord e ad ovest la discarica e che costituiranno il piano di fondazione delle terre rinforzate in progetto, nonché il terreno sottostante, mediante una campagna di prove penetrometriche dinamiche continue di tipo super pesante (DPSH); complessivamente sono state eseguite 9 prove, di cui 5 sul lato ovest e 4 sul lato nord, spinte sino a profondità comprese fra -5.20 m da p.c. e -14.70 m da p.c.. Tali prove hanno evidenziato la presenza di materiale sciolto fino a notevole profondità; il basamento roccioso è stato rilevato con certezza solo nella parte nord del rilevato ovest e in 3 delle 4 prove effettuate sul rilevato nord, ad una profondità di circa 10 m.
- In corrispondenza del settore di scarpata sottostante il rilevato che delimita ad ovest la discarica, che risulta essere più vicino al torrente Malesima e che è stato ritenuto essere il più critico per la notevole acclività (pendenza media pari a 40°) e spessore dei materiali sciolti, è stata condotta una back analysis per determinare i parametri di resistenza al taglio del terreno. Sulla base dei parametri ottenuti, sono state effettuate nuove verifiche di stabilità, ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, delle terre rinforzate in progetto, tenendo conto anche della spinta del percolato sull'arginello in argilla cementata. Sulla base delle nuove verifiche effettuate, è stato previsto, in corrispondenza del settore di argine ovest più vicino al torrente Malesima, un intervento di consolidamento dei terreni di riporto su cui poggerà la terra rinforzata, consistente in una fila di 14 micropali, aventi

diametro di 20 cm e lunghezza di 7 metri, disposti con un interasse di 0,8 m l'uno dall'altro. Tale intervento di consolidamento ha portato ad ottenere fattori di sicurezza conformi alla normativa vigente, sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche. Dall'analisi dei tabulati di calcolo riportati nell'elaborato *R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati"*, si è riscontrato che, sia nelle verifiche di stabilità delle terre rinforzate che nel calcolo delle sollecitazioni agenti sulla palificata, i parametri di resistenza al taglio del terreno su cui insistono tali interventi risultano differenti (e sensibilmente maggiori nel caso della palificata) rispetto a quelli desunti dalla back analysis; contattato telefonicamente il progettista dello studio "*Geostudio*" incaricato della progettazione, lo stesso ha verificato che si tratta di refusi derivanti da precedenti elaborazioni effettuate dal software di calcolo e che le verifiche in oggetto sono state condotte con i corretti parametri di resistenza al taglio del terreno su cui insisteranno le opere in progetto.

- Sono state inoltre effettuate ulteriori verifiche di stabilità, ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, delle terre rinforzate in progetto in corrispondenza di altre due sezioni poste sul lato ovest e sul lato est, la cui traccia non è stata individuata in planimetria, ma che dall'analisi dei dati di ingresso dei tabulati di calcolo, presentano pendenze delle scarpate che delimitano la discarica, pari a 34° circa. Le verifiche effettuate ai sensi *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, hanno evidenziato, almeno per quanto riguarda la scarpata ovest (caratterizzata da altezza decisamente maggiore) fattori di sicurezza alla stabilità complessiva (riferite alla combinazione fondamentale delle azioni) di poco superiori al valore minimo previsto da suddetta normativa.
- Sono stati corretti i particolari costruttivi delle terre rinforzate su tutti gli elaborati di progetto.
- E' stato debitamente approfondito il quadro conoscitivo in corrispondenza del settore di ampliamento orientale della discarica, mediante una campagna di indagini geognostiche, consistenti in prove di permeabilità in sito mediante permeametro Boutwell, accompagnate da pozzetti con miniescavatore; le prove hanno interessato la scarpata interessata dalla nuova impermeabilizzazione, la sommità della zona interessata dall'ampliamento ed il gradone subpianeggiante che separa la scarpata stessa dalla discarica già esistente. Tutte le prove hanno fornito conducibilità idrauliche inferiori a 10^{-9} m/s, ovvero valori significativamente migliori rispetto alle iniziali previsioni progettuali e che rendono il terreno argilloso in posto conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
- E' stata prodotta la tav. *9p INT – "Sezioni 1-1, 2-2, 3-3 Capping e particolari stratigrafici"*, datata ottobre 2020, in cui è stato inserito il particolare costruttivo delle opere di regimazione delle acque di capping denominate C5 e C6 ed il loro rapporto con i gabbioni di contenimento del terreno agrario.
- Nell'elaborato *R "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020 è stato rivisto il dimensionamento delle opere di regimazione delle acque di capping più critiche, effettuando nuove verifiche delle stesse, considerando pendenze ridotte in modo da tenere conto dei possibili effetti dovuti a cedimenti nel corpo rifiuti. Sulla base delle nuove verifiche effettuate sono state sostituite le canalette C1 e C1' (inizialmente previste in terra a sezione trapezia) con un mezzo tubo in calcestruzzo prefabbricato di diametro 400 mm. Nell'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020, tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche afferenti alla discarica sono state riverificate sulla base dell'altezza di pioggia calcolata con tempo di ritorno pari a 10 anni e incrementata del 30%; ciò ha determinato l'incremento della dimensione del tratto settentrionale dell'opera C2, sostituendo il mezzo tubo, originariamente previsto di diametro 400 mm, con un mezzo tubo di diametro 500 mm.

Conclusioni

Sulla base dell'istruttoria condotta, si ritiene che il progetto di risagomatura finale e recupero ambientale della discarica in oggetto, così come rappresentato negli elaborati progettuali ed integrativi presentati, possa risultare compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- intervento di consolidamento del rilevato che delimita ad ovest la discarica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.3.4. "Intervento di consolidamento della scarpata" dell'elaborato *P "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020, dalla tav. 21p int "Particolare esecutivo micropali" datata agosto 2020 e dalla tav. 18p int "Planimetrie delle fasi operative: allestimento, recupero ambientale, gestione della viabilità" datata ottobre 2020;
- realizzazione delle terre rinforzate sui lati nord ed ovest della discarica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.4.1. "Rettifica di errore materiale sui particolari costruttivi delle terre rinforzate" dell'elaborato *P "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020, dagli allegati 6,7 e 8 dell'elaborato *R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati"* datato agosto 2020 e dalla tav. 5p int "Sezioni 1-1, 2-2, 3-3 Stato attuale - allestimento alla quota della geomembrana" datata ottobre 2020;
- modalità di abbancamento dei rifiuti e realizzazione del capping provvisorio, secondo quanto previsto dai capitoli 2. "Modalità di conferimento ed accettazione rifiuti" e 3.3. "Criteri di riempimento e chiusura" dell'elaborato *E "Piano di gestione operativa"* datato luglio 2019, così come modificati dall'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020 e dal paragrafo 6.3.8. "Conferimento fanghi" dell'elaborato *P "Relazione integrazioni"* datato agosto 2020;
- pendenza massima finale delle scarpate della discarica mantenuta nell'ordine dei 22° sul lato nord e 26° sul lato ovest, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1. "Riduzione della pendenza delle scarpate perimetrali" dell'elaborato *A "Relazione illustrativa"* datato luglio 2019;
- modalità realizzative del capping definitivo, secondo quanto previsto al capitolo 4.2. "Struttura della ricopertura finale" dell'elaborato *E "Piano di gestione operativa"* datato luglio 2019 così come modificato dal paragrafo 2.3. "Adeguamento del sistema di copertura superficiale definitiva" dell'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020 e dalla tav. 9p int "Sezioni 1-1, 2-2, 3-3 Capping e particolari stratigrafici" datata ottobre 2020;
- realizzazione delle opere di regimazione delle acque di capping e periodica manutenzione delle stesse, al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza, secondo quanto previsto nell'elaborato al paragrafo 2.5. "Verifica del dimensionamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche" dell'elaborato *W "Relazione di adeguamento al D.Lgs. 121/20"* datato ottobre 2020, dalla tav. 16p int "Planimetria rete di regimazione acque di origine meteorica (acque di capping)" datata ottobre 2020 e dai capitoli 1. "Durata ed obiettivi della gestione passiva", 3. "Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche" e 9. "Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase di gestione post-operativa" dell'elaborato *G "Piano di gestione post-operativa"* datato luglio 2019;
- realizzazione e manutenzione del sistema di raccolta del percolato, raccolta del percolato e controllo del livello dello stesso all'interno della discarica, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa, secondo quanto previsto dalla tav. 14p int

“Planimetria sistema di drenaggio percolato” datata ottobre 2020, dalla tav 19p int
“Planimetrie delle fasi operative: gestione percolato” datata agosto 2020, dall’elaborato E
“Piano di gestione operativa” datato luglio 2019, dal capitolo 6. “Aspetti progettuali/gestionali” dell’elaborato P “Relazione integrazioni” datato agosto 2020, dal capitolo 5. “Percolato” dell’elaborato F “Piano di sorveglianza e controllo” datato agosto 2020 e dai capitoli 1. “Durata ed obiettivi della gestione passiva”, 4. “Sistema di drenaggio del percolato” e 9. “Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase di gestione post-operativa” dell’elaborato G “Piano di gestione post-operativa” datato luglio 2019;

- messa in funzione della nuova vasca di stoccaggio del percolato entro la data di entrata in esercizio dell’ampliamento in progetto, secondo quanto previsto al paragrafo 6.3.6. “Gestione del percolato” dell’elaborato P “Relazione integrazioni” datato agosto 2020;
- realizzazione, controllo e manutenzione del sistema di captazione del biogas, secondo quanto previsto al capitolo 8. “Controllo dei Gas” dell’elaborato E “Piano di gestione operativa” datato luglio 2019 e dai capitoli 1. “Durata ed obiettivi della gestione passiva”, 5. “Rete di captazione, adduzione e combustione del biogas” e 9. “Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase di gestione post-operativa” dell’elaborato G “Piano di gestione post-operativa” datato luglio 2019;
- realizzazione e manutenzione degli interventi di recupero vegetazionale, secondo quanto previsto dall’elaborato H “Piano di ripristino ambientale” datato luglio 2019, dal capitolo 7. “Manutenzione della copertura vegetale” dell’elaborato F “Piano di sorveglianza e controllo” datato agosto 2020 e dai capitoli 1. “Durata ed obiettivi della gestione passiva”, 7. “manutenzione della copertura vegetale” e 9. “Quadro riassuntivo delle attività di manutenzione da svolgere nella fase di gestione post-operativa” dell’elaborato G “Piano di gestione post-operativa” datato luglio 2019;
- monitoraggio topografico della discarica sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa finalizzato a: verifica di formazione di avvallamenti dovuti all’assestamento dei rifiuti; verifica di possibili cedimenti o movimenti franosi; verifica del mantenimento delle pendenze minime progettuali in modo da garantire il deflusso delle acque meteoriche. Tale monitoraggio dovrà essere realizzato nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal paragrafo 8.1. “Monitoraggio topografico” e 8.3. “Rilievi topografici” dell’elaborato F “Piano di sorveglianza e controllo” datato agosto 2020 e sulla base della Tav. 17p int “planimetria sistemi di monitoraggio” datata agosto 2020;
- monitoraggio geotecnico mediante letture inclinometriche, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa, degli argini ovest e nord della discarica e dell’argine in terra rinforzata presente lungo il lato sud-ovest della discarica. Tale monitoraggio dovrà essere realizzato nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal paragrafo 8.2. “Monitoraggio geotecnico” dell’elaborato F “Piano di sorveglianza e controllo” datato agosto 2020 e sulla base della Tav. 17p int “planimetria sistemi di monitoraggio” datata agosto 2020.

In aggiunta a quanto sopra, si raccomandano altresì periodiche operazioni di controllo e manutenzione sul capping provvisorio, che dovrà essere sempre mantenuto perfettamente integro e in grado di garantire il convogliamento delle acque meteoriche alla rete di regimazione esistente o in progetto, evitando l’infiltrazione delle stesse all’interno del corpo della discarica; questo anche in considerazione del fatto che, in seguito all’entrata in vigore del *Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020* (che ha modificato il *Decreto Legislativo n. 36 del 13/03/2003* di “attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”), nell’ultimo cronoprogramma presentato (tav.

18p int "Planimetrie delle fasi operative: allestimento, recupero ambientale, gestione della viabilità" datata ottobre 2020), non è più prevista la realizzazione della copertura definitiva della discarica procedendo per settori, via via che questi saranno completati, ma, a termini di legge, solo dopo due anni dall'ultimo conferimento.

Si segnala inoltre che, in considerazione del fatto che il rilievo topografico della scarpata ovest ha interessato solo una porzione della stessa e che, pertanto, allo stato attuale, non è possibile escludere la presenza di ulteriori settori critici dal punto di vista dell'acclività, si ritiene necessario che, in fase realizzativa, l'intervento di consolidamento mediante palificata di micropali venga esteso a tutti i settori del rilevato occidentale, su cui è prevista la realizzazione della terra rinforzata di sostegno e che presentino acclività pari o superiori a 35°, ovvero maggiori di quella minima verificata in assenza di intervento di consolidamento.

Infine, in considerazione della presenza di alcune inesattezze nei tabulati di calcolo riportati nell'allegato R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati", e riferiti ai parametri di resistenza al taglio del terreno adottati nelle verifiche di stabilità delle terre rinforzate e nel calcolo delle sollecitazioni agenti sulla palificata che, da contatti telefonici avvenuti con lo studio "Geostudio" incaricato della progettazione, sono stati dichiarati essere refusi derivanti da precedenti elaborazioni effettuate dal software di calcolo, si chiede di produrre e inviare ai Responsabili del Procedimento VIA ed AIA, una "errata corrige" dell'allegato R "Approfondimenti geotecnici sulla stabilità dei rilevati" datato agosto 2020, che attesti quanto dichiarato.

La Dirigente del Settore
dott. geol. Paola Magosso
(firmato digitalmente)

Il Funzionario Referente
Ing. Geol. Mario Previale
Tel. 011 432 5268
Cel. 335 1289599
e-mail:mario.previale@regione.piemonte.it